

**Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.
18 "ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA" - Cat. D – Posizione economica D1
da assegnare al Corpo di Polizia Locale**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE del 20/10/2020 – sessione pomeriggio

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei tre quesiti contenuti nella **prova estratta – C** – ad ognuno dei quali è assegnato un valore compreso tra 0 e 10 punti.

Per ogni quesito verranno valutati i seguenti elementi della risposta:

- completezza e correttezza in riferimento ai disposti normativi applicabili;
- corretta individuazione delle fattispecie penali e amministrative;
- pertinenza del contenuto rispetto alla domanda;
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), stabilendo di attribuire anche dei punteggi intermedi.

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta non data	0
Risposta gravemente insufficiente	1
Risposta gravemente insufficiente	1,5
Risposta gravemente insufficiente	2
Risposta gravemente insufficiente	2,5
Risposta gravemente insufficiente	3
Risposta gravemente insufficiente	3,5
Risposta insufficiente	4
Risposta insufficiente	4,5
Risposta insufficiente	5
Risposta leggermente insufficiente	5,5
Risposta sufficiente	6
Risposta più che sufficiente	6,5
Risposta discreta	7
Risposta più che discreta	7,5
Risposta buona	8

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta più che buona	8,5
Risposta ottima	9
Risposta più che ottima	9,5
Risposta eccellente	10

La Commissione definisce quindi schematicamente i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito:

Quesito n. 1

- La guida sotto l'influenza dell'alcool.

- **Art. 186 C.d.S. "Guida sotto l'influenza dell'alcool".**
- Chiunque guida in stato di ebbrezza, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, è punito:
 - con una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
 - con l'ammenda e l'arresto, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
 - con l'ammenda e l'arresto, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Se il veicolo appartiene al conducente si procede al sequestro amministrativo per la successiva confisca, disposta con sentenza di condanna.
- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) la patente di guida è sempre revocata.
- Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione all'accertamento mediante etilometro, gli organi di Polizia stradale, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di

Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate.

- In caso di rifiuto dell'accertamento qualitativo e/o quantitativo, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per tale reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
- Ipotesi di concorso tra rifiuto di sottoposizione all'accertamento e guida in stato di ebbrezza.
- Cenni sull'art. 186 bis C.d.S. "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose"

Quesito n. 2

- Le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria: codice di procedura penale e L. 689/1981.

- Art. 350 c.p.p. "Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini".
 - Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo, e nei casi di cui all'articolo 384-bis. La polizia giudiziaria compie l'attività con la necessaria presenza di un difensore che ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
 - Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
 - La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo che per le contestazioni.
- Art. 351 c.p.p. "Altre sommarie informazioni".
 - La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
 - Nei procedimenti per i delitti del c.d. "codice rosso", la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità.
- Art. 13 L. 689/1981 "Atti di accertamento".
 - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Quesito n. 3

Perviene in sala operativa la richiesta di intervento da parte di un conducente di automobile il quale annuncia di aver poc'anzi investito un daino sulla SS16 adriatica all'altezza della località Fosso Ghiaia, sbucato improvvisamente dalla adiacente pineta, e di trovarsi a bordo strada con l'animale esanime e il veicolo seriamente danneggiato. La pattuglia interviene sul posto e nel contesto dei primi accertamenti, constata che, a bordo del mezzo, appoggiato sul sedile posteriore, vi è una mazza da baseball con due chiodi conficcati e sporgenti in punta. Il candidato descriva gli eventuali illeciti riscontrati, le attività e gli atti da compiere.

- **Illeciti riscontrati:**
 - possibile violazione art. 141 C.d.S. (velocità non commisurata alle caratteristiche della strada, alle condizioni ambientali, della circolazione, avuto conto, altresì, dell'eventuale presenza di segnaletica di "pericolo animali vaganti");
 - segnalazione del veicolo per revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80 C.d.S., in quanto fortemente danneggiato;
 - Art. 4, co. 1, L. 110/1975 per porto, al di fuori della propria abitazione, di una mazza ferrata (ipotesi distinta da quella del comma 2: porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere. La mazza da baseball, munita dei due chiodi di conficcati deve essere considerata come mazza ferrata e, quindi, arma).
- **Attività:**
 - soccorso all'animale ferito (in capo al conducente corre l'obbligo di fermarsi ed assicurare tempestivo soccorso all'animale ferito - obblighi previsti dall'art. 189 C.d.S.) e salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale;
 - rilievo tecnico del sinistro stradale;
 - sequestro della mazza ferrata quale corpo del reato di cui all'art. 4, co. 1, L. 110/1975;
 - identificazione della persona sottoposta ad indagini.
- **Atti:**
 - verbale di contestazione violazioni C.d.S., se ricorrenti;
 - verbale di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora – sopralluogo a seguito di sinistro stradale (art. 13 L. 689/1981), in relazione al rilievo del sinistro;
 - verbale di sequestro, ex art. 354 c.p.p.;
 - verbale di identificazione, elezione domicilio, ex art. 349 c.p.p.;
 - Annotazione dell'attività d'indagine, ex art. 357 c.p.p.

Ravenna, 20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Giacomini

L'ESPERTO INTERNO

dott. Daniele Del Fabbro

L'ESPERTA ESTERNA

dott.ssa Lorenza Mazzotti

LA SEGRETARIA

dott.ssa Martina Marrocchino